



Decreto Dirigenziale n. 276 del 16/07/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI EBOLI (SA) DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E STABILIZZAZIONE DELLE FRAZIONI ORGANICHE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U." - PROPONENTE COMUNE DI EBOLI - CUP 6523

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che, con richiesta acquisita al prot. reg. n. 873141 del 27/11/2012, il Comune di Eboli - con sede in Via Matteo Ripa 49 - ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto di *"Realizzazione nel Comune di Eboli (SA) di un impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U."*;
- b. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 936628 del 18/12/2012, il Comune di Eboli ha trasmesso integrazioni documentali acquisite al prot. regionale n. 11586 del 07/01/2013;
- c. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito dalla Dr.ssa D'Ercole Isabella, dalla Dr.ssa Grieco Francesca e dall'Ing.

Rampone Michele, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nelle sedute del 16/05/2013 e del 27/06/2013, ha deciso di escludere l'intervento in parola dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:
- in correlazione alla destinazione urbanistica dell'area (area per attività produttive, come da certificato di destinazione urbanistica);
 - in relazione alla strategicità dell'intervento nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti in Campania. Infatti esso è stato segnalato nei report del "Programma Attuativo per la Gestione del Periodo Transitorio", inviati trimestralmente alla Commissione Europea in riferimento alla procedura di infrazione 2195/2007 promossa contro lo stato italiano per la mancata corretta gestione del ciclo dei rifiuti in Campania. Nel territorio regionale è evidente la carenza di impianti per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano proveniente da raccolta differenziata (FORU da RD). Infatti, di fronte ad un fabbisogno regionale stimato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania intorno alle 560.000 t/a, l'attuale disponibilità campana è di appena 33.000 t/a (impianto di biodigestione anaerobica della FORU da RD nel comune di Salerno con capacità 30.000 t/a e impianto di compostaggio aerobico di Teora (AV) con capacità 3.000 t/a). Tale carenza determina la necessità per i Comuni di riferirsi ad impianti privati e/o extra-regionali con un aggravio per i bilanci comunali per le spese di trasporto e consegna, oltre ad un'incidenza ambientale dovuta all'impatto del trasporto;
 - l'area di intervento è priva di significativi elementi di pregio sia sotto il profilo della tutela paesaggistica che naturalistica, nè tanto meno si riscontra nell'ambito territoriale la sussistenza di specifici vincoli riconducibili alle diverse matrici ambientali interessate dalle opere a farsi. Inoltre, il sistema abitativo risulta distante rispetto l'ubicazione dell'area in parola ed è pertanto elemento a sostegno della compatibilità ambientale dell'attività che si intende attuare;
 - in base alla documentazione, anche in considerazione delle integrazioni spontanee fornite dal proponente, non si evidenziano impatti di rilievo sulle componenti ambientali che possono derivare da un'attività come quella in esame, in particolare considerando i seguenti: stato e natura dei luoghi, impermeabilizzazione e modifica del naturale regime di smaltimento delle acque meteoriche, incremento del traffico veicolare, consumo di energia, consumo di acqua, produzione di rifiuti, necessità di smaltimento acque reflue, emissioni odorigine, ecc.
- e con le seguenti prescrizioni:
- a.1 acquisire tutte le autorizzazioni/pareri necessari per l'entrata in esercizio dell'opera con riferimento, in particolare, alla presenza della fascia di rispetto da elettrodotto, segnalata sia nel Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Servizio Segreteria e certificazioni Urbanistiche – Settore Urbanistica – Area Sviluppo del Territorio del Comune di Eboli n. 257/2012 del 16.11.2012, sia nelle tavole di inquadramento del progetto proposto;
- a.2 attuare misure di contenimento delle emissioni in atmosfera in coerenza con le previsioni del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria, approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 giugno 2007, essendo il territorio del comune di Eboli (SA) ricompreso nella Zona di risanamento - Area salernitana IT0602. In particolare:
- razionalizzare la consegna della FORU da RD mediante regolazione degli orari e applicazione di sistemi di scelta dei fornitori legate anche al rinnovo del parco automezzi utilizzato (SOx, NOx, CO, CO₂, PM₁₀);
- a.2.1 incrementare le alberature e le specie arboree ed arbustive in generale, tutte di origine autoctona;
- a.2.2 provvedere all'acquisizione di un'apposita relazione fonometrica sia in ambiente interno che esterno e all'adozione di adeguate misure di contenimento dei rumori come indicato nello Studio preliminare ambientale.

Si raccomanda inoltre di soddisfare, eventualmente, il fabbisogno energetico con l'implementazione di un sistema fotovoltaico;

- b. che l'esito della Commissione come sopra riportato è stato comunicato al Comune di Eboli con nota prot. regionale n. 431002 del 17/06/2013;
- c. che il Comune di Eboli ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nelle sedute del 16/05/2013 e del 27/06/2013, il progetto di *“Realizzazione nel Comune di Eboli (SA) di un impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei R.S.U.”*, proposto dal Comune di Eboli, con sede in Via Matteo Ripa 49, per le seguenti motivazioni:
 - in correlazione alla destinazione urbanistica dell'area (area per attività produttive, come da certificato di destinazione urbanistica);
 - in relazione alla strategicità dell'intervento nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti in Campania. Infatti esso è stato segnalato nei report del “Programma Attuativo per la Gestione del Periodo Transitorio”, inviati trimestralmente alla Commissione Europea in riferimento alla procedura di infrazione 2195/2007 promossa contro lo stato italiano per la mancata corretta gestione del ciclo dei rifiuti in Campania. Nel territorio regionale è evidente la carenza di impianti per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano proveniente da raccolta differenziata (FORU da RD). Infatti, di fronte ad un fabbisogno regionale stimato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania intorno alle 560.000 t/a, l'attuale disponibilità campana è di appena 33.000 t/a (impianto di biodigestione anaerobica della FORU da RD nel comune di Salerno con capacità 30.000 t/a e impianto di compostaggio aerobico di Teora (AV) con capacità 3.000 t/a). Tale carenza determina la necessità per i Comuni di riferirsi ad impianti privati e/o extra-regionali con un aggravio per i bilanci comunali per le spese di trasporto e consegna, oltre ad un'incidenza ambientale dovuta all'impatto del trasporto;
 - l'area di intervento è priva di significativi elementi di pregio sia sotto il profilo della tutela paesaggistica che naturalistica, nè tanto meno si riscontra nell'ambito territoriale la sussistenza di specifici vincoli riconducibili alle diverse matrici ambientali interessate dalle opere a farsi. Inoltre, il sistema abitativo risulta distante rispetto l'ubicazione dell'area in parola ed è pertanto elemento a sostegno della compatibilità ambientale dell'attività che si intende attuare;
 - in base alla documentazione, anche in considerazione delle integrazioni spontanee fornite dal proponente, non si evidenziano impatti di rilievo sulle componenti ambientali che possono derivare da un'attività come quella in esame, in particolare considerando i seguenti: stato e natura dei luoghi, impermeabilizzazione e modifica del naturale regime di smaltimento delle

acque meteoriche, incremento del traffico veicolare, consumo di energia, consumo di acqua, produzione di rifiuti, necessità di smaltimento acque reflue, emissioni odorigine, ecc.
e con le seguenti prescrizioni:

- 1.1 acquisire tutte le autorizzazioni/pareri necessari per l'entrata in esercizio dell'opera con riferimento, in particolare, alla presenza della fascia di rispetto da elettrodotto, segnalata sia nel Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Servizio Segreteria e certificazioni Urbanistiche – Settore Urbanistica – Area Sviluppo del Territorio del Comune di Eboli n. 257/2012 del 16.11.2012, sia nelle tavole di inquadramento del progetto proposto;
- 1.2 attuare misure di contenimento delle emissioni in atmosfera in coerenza con le previsioni del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria, approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 giugno 2007, essendo il territorio del comune di Eboli (SA) ricompreso nella Zona di risanamento - Area salernitana IT0602. In particolare:
razionalizzare la consegna della FORU da RD mediante regolazione degli orari e applicazione di sistemi di scelta dei fornitori legate anche al rinnovo del parco automezzi utilizzato (SOx, NOx, CO, CO₂, PM₁₀);
 - 1.2.1 incrementare le alberature e le specie arboree ed arbustive in generale, tutte di origine autoctona;
 - 1.2.2 provvedere all'acquisizione di un'apposita relazione fonometrica sia in ambiente interno che esterno e all'adozione di adeguate misure di contenimento dei rumori come indicato nello Studio preliminare ambientale.

Si raccomanda inoltre di soddisfare, eventualmente, il fabbisogno energetico con l'implementazione di un sistema fotovoltaico.

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.

4. DI trasmettere il presente atto:

- al proponente Comune di Eboli, con sede in Via Matteo Ripa 49;
- all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- alla Provincia di Napoli, con sede in Piazza Matteotti - 80133 Napoli;
- allo STAP di Salerno, con sede in Via Generale Clark, 103 - 84100 Salerno (SA).

5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio